

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO
EMILIA E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA PER ATTIVITA'
CONNESSA AGLI ACCERTAMENTI MEDICI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA DI
VEICOLI A MOTORE DA EFFETTUARSI AD OPERA DELLE COMMISSIONI MEDICHE
LOCALI**

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354 – PEC: presidio-ospedaleiro@pec.ausl.re.it nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Cinzia Gentile, in forza dei poteri conferiti con delibera D.G. n. 159 del 15.05.2020 e ss.mm.ii;

E

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, (di seguito AUSLMO) con sede legale in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F. e P.I. 02241850367 – PEC: auslmo@pec.ausl.mo.it nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Romana Bacchi autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena;

Richiamata la normativa nazionale di riferimento sulla composizione della Commissione Medica Locale (di seguito anche CML) ed in particolare:

- l'art. 330 del DPR 492/92 recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

-l'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm. ii. recante “Il nuovo codice della strada”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna 18 settembre 2015, n. 170 “Costituzione Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida ai sensi del DPR 495 e

ss.mm.ii.” che stabilisce:

1. le Commissioni Mediche Locali sono costituite, per ogni singola Azienda USL del territorio della Regione Emilia-Romagna, presso i servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria...;

3. la Commissione è composta da un Presidente e da due membri effettivi con almeno due supplenti individuati tra i medici di amministrazioni e corpi cui all'art. 119, secondo comma, del codice, tutti in attività di servizio... I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse, con ciò intendendosi anche personale afferente ad altre Aziende Sanitarie;

Premesso che:

– nel 2023 come prevedeva l'art.11 “Clausola di reciprocità” della convenzione già in essere da diversi anni tra l'AUSLMO e l'AUSLRE per attività connessa agli accertamenti in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi ad opera delle Commissioni Mediche Locali, le Aziende hanno stipulato un'analogha convenzione per l'AUSLRE potersi avvalere dei professionisti dell'AUSLMO all'interno delle Commissione Medica Locale per gli accertamenti volti al rilascio della patente di guida;

– l'AUSLRE, con loro nota prot. n. 131132 del 29.09.2025 (PROTAUSL 0082678/25 del 08/10/2025) ha chiesto la disponibilità ad avvalersi, per un ulteriore biennio, della collaborazione di alcuni dirigenti medici dipendenti dell'AUSLMO, per la fornitura di prestazioni mediche per visite finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o rinnovo della patente di guida di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni da diporto;

– l'AUSLMO ha ritenuto di poter corrispondere alla richiesta, avvalendosi di propri dipendenti con qualifica di dirigente medico, a rapporto contrattuale esclusivo, che effettueranno l'attività al di fuori dell'orario istituzionale, mediante collaborazione

disciplinata da una convenzione ai sensi • l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. dell'Area

Sanità – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 23.01.2024;

- i corrispettivi economici derivanti dalle prestazioni oggetto di convenzione devono affluire all'azienda di appartenenza del personale incaricato, la quale provvede ad attribuire al personale medesimo la quota di compenso stabilita;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'AUSLMO assicura all'AUSLRE prestazioni medico-legali consistenti in visite finalizzate al rilascio di certificazione medica di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o al rinnovo della patente di guida, come descritto in premessa.

Tale attività sarà svolta da dirigenti medici, dipendenti dell'AUSLMO, con rapporto di lavoro esclusivo ed in possesso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti tecnici previsti per i medici certificatori dalle norme di legge e contrattuali di riferimento.

ART. 2 – Sede e modalità di svolgimento

I dirigenti incaricati, in qualità di medici certificatori in possesso dei necessari requisiti, effettueranno le prestazioni connesse all'attività certificativa in questione, al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con i rispettivi turni di attività istituzionale, presso la sede dell'AUSLRE, in date e orari da concordarsi, di volta in volta, direttamente tra il Direttore della Struttura di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico dell'AUSLRE e i singoli professionisti dell'AUSLMO. L'AUSLMO non si assume alcun obbligo in merito alla sostituzione del dirigente medico che, per cause impreviste o di forza maggiore, comunichi senza il necessario preavviso di non poter svolgere l'attività.

L'AUSLRE provvederà a predisporre idonei locali, unitamente al materiale necessario per l'espletamento dell'attività in argomento. Non sono previsti oneri a carico dell'AUSLMO per la fruizione del locale e del materiale suddetto.

ART. 3 – Corrispettivo e criteri di liquidazione

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'AUSLRE corrisponderà all'AUSLMO:

- a) un compenso di € 6,20 (comprensivo di IRAP nella misura dell'8,5% del compenso spettante al professionista) per ogni accertamento finalizzato al rilascio della patente di guida, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministero Trasporti n. 268 del 16.11.1998. L'importo di cui sopra è da considerarsi esente IVA ex art. 10, punto 18 del DPR 633/72. Il compenso s'intende comprensivo di tutte le attività connesse al rilascio del certificato medico d'idoneità, così come previsto dal DPR 19.04.1994 n. 575;
- b) il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente per i pubblici dipendenti;

Le prestazioni saranno fatturate dall'AUSLMO sulla base di resoconti presentati mensilmente dall'AUSLRE. I pagamenti dovranno essere effettuati da AUSLRE entro 30 giorni dalla data di emissione fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii..

ART. 4 – Copertura assicurativa

L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLMO in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLRE, così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLRE in esito a regolare gara ad evidenza pubblica.

Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività svolta fuori dell'orario di servizio, l'AUSLMO e l'AUSLRE non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie

professionali, eventualmente occorsi ai professionisti che svolgono l'attività di cui al presente accordo.

ART. 5 – Durata della convenzione

La presente ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2027, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il primo gennaio 2026 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni

ART. 6 – Rispetto dei codici di comportamento

Il personale dell'AUSLMO è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, così come integrato dal Codice di comportamento dell'AUSLRE, approvato con delibera del Direttore Generale n. 21 del 23.01.2024 e dell'AUSLMO approvato con delibera del Direttore Generale n. 143 del 29.05.2018. L'accertata violazione da parte del personale dell'AUSLMO degli obblighi di cui ai codici sopracitati comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ART. 7 – Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle collaborazioni anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

ART. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, AUSLRE e AUSLMO s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal

Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30.

6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'AUSLRE e l'AUSLMO s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

L'AUSLRE provvederà inoltre alla designazione dei professionisti dipendenti dell'AUSLMO, operanti presso la propria sede, quali autorizzati del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 – Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante posta certificata, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 10 – Controversie

Per ogni eventuale controversia si individua il foro competente nel Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 11 – Bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. ed è:

- soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a

carico dell'AUSLRE che provvederà ad assolverlo virtualmente - con autorizzazione

n. 118 rilasciata in data 14.01.1998 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione

Provinciale di Reggio Emilia.

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, del del DPR

26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità

spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Cinzia Gentile

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Romana Bacchi

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione

Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. €

32.00